

P E R

*Lo pio monte de' poveri  
vergognosi*

*c o n t r' a l*

*Regal Monistero di S. Ma-  
ria Egizziaca Mag-  
giore.*



I N N A P O L I

M D C C L X I

1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1911

1911

1911



RE preteseioni ha dedotte il Regal Monistero di S. Maria Egizziaca maggiore contra 'l pio Monte de' poveri vergognosi, per cui scrivo, e confiderevolissime summe crede che gli si abbiano a pagare : ma ecco mi fo io a mostrare, che nulla deve il pio Monte de' poveri.

## C A P O I.

*Si propongono, e si rigettano le due prime preteseioni del Monistero.*

**N**El dì 7. del mese di Maggio dell'anno 1627. D. Alvina Montenegro, di cui è 'l Monte de' poveri erede (a), promise di pagare a Suora Maria Angelica sua nipote durante la di lei vita, e morta lei al Monistero di S. Maria Egizziaca annui  
A 2 due.

(a) *Procef. fol. . . . .*

#### IV.

duc. 100. in perpetuo. Le parole dell'istrumento sono (a), *Essa Signora D. Alvina promette pagare ad essa Suor Maria Angelica, e per essa al detto Monistero annui ducati cento perpetui con l'infra scritta condizione, e non altrimenti, e per essa l'assegna, e cede consimile summa, che fra maggior quantità gli rende la Regia Corte sopra la Regia Dogana di Napoli col suo capitale per la concorrente summa del sette per cento con promessa di evizione in ampla forma, quale evizione non s'intenda operare in caso di difetto di esazione: verum quando venisse, quod absit, diminuzione d'entrate, sempre debbiano restare d. annui ducati cento con il concorrente capitale a quella ragione, che forse si ridurrebbero l'entrate.*

Oltre a ciò godendo la suddetta Suora Maria Angelica di annui duc. 250. a titolo di suo vitalizio, ed avendone l'assegnamento sopra la R. Dogana di Napoli, si contentò D. Alvinà nello stesso istrumento, che potesse colei liberamente disporre per ultima volontà del capitale di duc. 1000. o per l'anima sua, od a beneficio del Monistero, od in pro d'altra persona sua servente, amica, o discepolo, che vivesse nel Monistero. Eccone le parole (b), *Anco si contenta essa Signora D. Alvina, che sebbene l'annui duc. duecento cinquanta sopradetti sono vitalizj, tutta volta possa essa*  
*Suor*

---

(a) Proc. fol. . . . .

(b) Proc. fol. . . . .

## V.

*Suor Maria Angelica per una sol volta disporre, in ultima volontà di ducati mille tantum di capitale dell' entrate, che in soddisfazione di essi li stanno assegnati sopra la Dogana di Napoli a beneficio di d. Monistero per l' anima di essa Suor Maria Angelica, o vero a beneficio di chi la serve, acciocchè sia servita con maggior amorevolezza, e diligenza, o vero ad amiche, e discepole, o a chi a lei piacerà, e disporrà, purchè non sia a beneficio d' altra persona fuori di d. Monistero.*

Da i due trascritti luoghi nascono le due prime pretensioni del Monistero di S. Maria Egizziaca. Esigge Suora Maria Angelica, fino a che visse, gli annui duc. 100. Gli esigge ancora interamente per qualche tempo dopo la di lei morte il Monistero; ma essendosi prima dell' anno 1666. diminuite le rendite della Regia Dogana di Napoli, non potè poi esiggergli interi, ed oggi men che prima n' esigge. Poichè dunque promise D. Alvina *annui duc. 100. perpetui*, ed espressamente volle, che in caso di *diminuzione di entrate sempre dovessero restar 100.*; pretende il Monistero, che gli rifaccia il Monte de' poveri dal dì, che cominciarono quelle rendite a scemare, tutte le quantità, che non si sono esatte, e che non si esiggeranno nel tempo avvenire. E questa è la prima pretensione del Monistero. Pretende ancora (e questa è la seconda) que' ducati 1000., de' quali potèa Suora Maria Angelica in virtù del medesimo istrumento, disporre.

E non

## VI.

**E non sono coteste quelle stesse due pretenzioni, che dedotte altra volta in giudizio dal Monistero di S. Maria Egizziaa si estinser del tutto per un istrumento di transazione del dì 11. del mese di Gennaro dell'anno 1666? E non confessarono in quello la Badessa, e le Monache di conoscere *di aver mala causa* (a)? E non leggesi quivi, che i Governadori del Monte facendosi vincere *dalle preghiere* della Badessa, e delle Monache, e volendo *far loro cosa grata* promettean di pagare, come di fatto nel dì 14. dello stesso mese, ed anno pagarono per lo Banco dello Spirito Santo. (b), la summa di duc. 400. per quel che si era preteso fino a quel dì, e per quel che potea pretendersi in avvenire, qualunque cosa, tuttochè inopinata, accadesse?**

**Ma crede il Monistero, che l'opposta transazione fu nulla per lo difetto dell'assenso Pontificio, senza cui non possono secondo i Canoni alienarsi i beni della Chiesa: e quandochè fosse stata da principio valida, crede, che si abbia a rescindere come lesiva. Ed oh quanto s'inganna!**

**Per rispetto della nullità più cose son qui da notare, ciascuna delle quali basta a sostenere quel contratto.**

**I. Primachè l'istrumento si stipulasse, se ne presentarono le minute al Vicario delle Monache, il quale**

---

(a) *Proces. fol. . . . .*

(b) *Proc. fol. . . . .*

VII

quale con piena cognizion di causa interpose il seguente decreto (a), *Die 29. Decembris 1665. visis scripturis omnibus, testium depositionibus, atque minutis factis, provisum est, expedire dicto Monasterio stipulare cum dictis magnificis Gubernatoribus Montis Pauperum dictas minutas in actis presentatas, stante EVIDENTI UTILITATE d. Monasterii in d. transactione, ac proinde super dictis Curia predicta suum interponit decretum, Et facultatem concedit Monasterio predicto concordiam, seu transactionem predictam stipulandi cum d. magnif. Dominis Gubernatoribus juxta dictarum minutarum seriem, continentiam, Et tenorem &c. Stipulatosi poi l'istrumento, si esibi dal Monistero al Reggente Delegato D. Giacomo Galeota Duca di S. Angelo, che'l confermo per lo decreto, che segue (b), Die 13. Januarii 1666. per Ill. Jacobum Capycium Galeota Ducem S. Angeli Regiam Cancellariam Regentem, Et Commissarium Delegatum. Visis actis, ac instrumento transactionis inter Ven. Monasterium S. Mariae Aegyptiaca cum magnificis Gubernatoribus Montis Pauperum erubescantium hujus Civitatis stipulati manu Notarii Petri Pauli Cutignola sub die 11. d. mensis, Et anni, super transactione predicta suum interponit decretum, Et auctoritatem praestat in forma, Et proinde ducati quatuorcentam contenti in apoca facta per dictos magnificos Gubernatores*  
*di.*

(a) Proc. fol. . . . (b) Proc. fol. . . .

## VIII.

*directa Banco Montis Pauperum solvantur , & liberentur dicto Regali Monasterio S. Mariae Aegyptiaca pro causa in dicta transactione contenta stante quietatione in ipsa facta . Hoc suum , & expediatur mandatum Banco .* Il decreto dal Vicario delle Monache con piena cognizion di causa interposto è grande argomento , che portava così la disciplina di que tempi , che bastasse a sostenere le transazioni delle Monache il solo decreto dell' immediato loro Superiore : ed è ancora non men grande argomento , che non s'interpose senza la scienza del Sommo Pontefice . E poi si sa , che 'l Monistero di S. Maria Egizziaca è di Regia fondazione . Posto ciò se io pretendessi , poterli sostenere le transazioni su i beni temporali de' Monisteri di Regia fondazione , quandochè si facciano coll' assenso del Principe , o del Regio Delegato , la mia pretensione difenderebbono molti essempli di transazioni fatte a cotesto modo dal Re il Monistero di S. Chiara .

- II. Potta la necessità dell' assenso , è ben da presumere , che si fosse interposto . Dal dì della transazione fino al dì della presente lite son corsi ben 92. anni : e per tutto cotesto lunghissimo spazio di tempo è stata la transazione osservata . A far presumere l' assenso Pontificio sull' alienazione de' beni della Chiesa , bastano per comun sentimento de' Dottori , dove picciolo sia il pregiudizio del terzo , soli 10. anni : dove il pregiudizio sia grande , 30. anni , e l' osservanza del contratto,

## IX.

to, tuttochè non s'esi nel contratto nè *riservato*, nè *enunciato* l'assenso. E' da vederne tra' nostri il Reggente de Marinis (a), il quale dopo aver recati in mezzo più essemplj di cose giudicate specialmente nel nostro S. Consiglio soggiunge (b), *consuetudinem inductam esse sic judicandi*. E' da vederne ancora il nostro Rodoerio (c). Che se l'avveduto Contradditor mi opponesse la Costituzione di P. Urbano VIII. dell' anno 1641. (d), in virtù di cui a presumere l'assenso Pontificio si richiede il corso di 100. anni; gli potrei rendere tre risposte. La prima è. Noverandosi, come si conviene, il tempo dal dì del contratto al dì della lite (e), pur sarebbero corsi anni 92.; e si sa, che se per compire la *centenaria* mancano pochi anni, regolarmente non si attendono. *Verius est*, son parole del dotto Cardinal de Luca (f), *quod si deficient aliqui menses, vel etiam aliquis annus in parvo numero, adhuc adesse dicitur centenaria, ex deductis per Lotther. dist. quæst. 7. n. 62. cum seqq. Buratt. & Addent. decis. 142. & 172. utrobique num. 8. Et de deficientia quatuor annorum habetur decis. 509. n. 1. part. 5. re*

B

cent.

(a) *Resol. lib. 1. cap. 27. n. 1. & 3.*

(b) *Num. 9.*

(c) *Ad de Marinis ibid.*

(d) *V. Rot. Rom. rec. p. 12. decis. 268. n. 21. & 22.*

(e) *De Luca disc. 2. de alienat. num. 4. & 5.*

(f) *Disc. 57. de jurepatr. n. 32.*

## X.

*ent. Et de illa duorum annorum apud Danozetti dicta de cl. 809. cum similibus. Quod generaliter circa fidem scripturarum, ac alios effectus ex antiquitate resultantes habemus, quod licet tempus antiquum dicatur illud centum annorum, attamen si sit SUPRA NONAGINTA ET INFRA CENTUM, non desinit esse tale ex deductis apud Gregor. § Addent. dec. 3. dec. 78. n. 28. post Merlin. de pignor. § in aliis, quoniam ita adimpletur idem finis, seu verificatur eadem ratio defectus memoriae hominum, seu deficientis modi probandi, spectata substantia resultante a dicta ratione magis, quam illa praecisa formalitate temporis, quae in praescriptionibus, aliisque certam metam temporis habentibus attenditur. Anzi ne termini della suddetta Costituzione di Urbano VIII. ci sono non pochi Canonisti, i quali per lo corso di soli 70. anni presumono l'assenso Appostolico. Quum probetur, sin parole di Francesco de Fargna (a), observantia transactionis cum cursu temporis non solum 90. sed 70 annorum, locus est praesumptioni beneplaciti Apostolici etiam post Constitutionem Urbanam. La ragione è quella, che recasi dal suddetto Card. de Luca, quoniam ita adimpletur idem finis, seu verificatur eadem ratio defectus memoriae hominis, seu deficientis modi probandi. La seconda è. Attendendosi la mente del Pontefice, quella Costituzione aver dee luogo nelle*

---

(a) *De jurepatr. p. 1. c. 4. cas. 4. n. 32.*

## XI.

nelle alienazioni de' beni Ecclesiastici a beneficio di Principi , o di altri gran personaggi , la cui potenza può dar sospetto di usurpazione, non già di privati, secondochè testimonia lo stesso Card. de Luca di aver' inteso da più Prelati , che v'ebber parte (a) . *Potissime vero ubi ageretur de personis privatis , in quibus non urget illa potentiae , & usurpationis ratio , ob quam respectu potentiam dicta Constitutio prodiit , ad hujusmodi privat as alienationes forte male extensa. . . (b) Et egomet audivi ab aliquibus , qui participationem in dictae Constitutionis editione habuerunt , quod id in intentione Pontificis non fuerit : quod novum non est , ut Ministri extensores Legis phrasas , seu verba ita concipiant , quod importent diversum sensum ab eo , quem ipse Legistor habuit .* La terza è . Quando pur delle alienazioni fatte a beneficio de' privati la suddetta Costituzione s'intendesse , certamente per usato stile di giudicare anche ne' Tribunali Ecclesiastici non ha luogo tra due Chiese , perchè cessa allora del tutto la ragione della potenza , e della usurpazione , per cui fu fatta . Non so produrne più fedel testimonio , che 'l sopraccirato Cardinal de Luca (c) , *Et quamvis ego scribens pro Capitulo abjicerem de Bulla Urbani VIII. edita de anno 1641. tol-*

B 2

len-

(a) *De alien. disc. 2. num. 12.*

(b) *In d. disc. 2. n. 16.*

(c) *De jurisd. disc. 24. num. 13.*

## XII.

*mente hujusmodi beneplacitum praesumptum, de qua Bulla saepius in sua materia sub tit. de alienat. & contractibus; replicabant tamen, ET BENE, quod. quidquid sit de illa in aliis casibus, receptum est non procedere in contractibus inter duas Ecclesias, vel personas Ecclesiasticas ob cessantem malam praesumptionem usurpationis, & potentiae, cujus ratione illa edita fuit, at in Vicen. portionum prima Junii 1653. Dunozzetto inter suas decis. 713. Romana censu 13. Junii 1665. Priolo, & frequenter: unde merito Rota in utraque Decisione hanc responsionem neglexit. Che poi del Monte de' poveri vergognoli, che sebben sia un luogo pio meramente laicale si amministra con quella religione, con cui si amministrano le Chiese, abbia a dirsi lo stesso, che delle Chiese si dice; non è certamente da dubitare.*

**III.** Quandochè l'assenso Pontificio mancasse del tutto, basterebbe a sostenere la transazione dell'anno 1666. la sola utilità, che'l Monistero ne trae. Per Legge non vagliono le transazioni sopra gli alimenti, quando si facciano senza l'autorità del Pretore (a). Ma se l'alimentario transigendo senza l'autorità del Pretore fa migliore la sua condizione, dice Scevola, *transactionem valere* (b). Per argomento tratto di cotesto luogo insegnarono P' Accursio, l'Aretino, il Dino, il Baldo, il

De-

(a) L. 8. pr. ff. de transact.

(b) In d. L. 8. §. 6.

### XIII.

Decio, il Socino, e parecchi altri appresso il Traguello (a), che quando a' minori, od alle Chiese riescano utili le alienazioni, vagliono tuttochè fatte senza la pubblica autorità. E di vero le solennità dalle Leggi, e da' Canonici richieste nelle alienazioni delle robe de' minori e delle Chiese non per altro fine si sono introdotte, che per la loro utilità. Dunque se altronde costa, che le alienazioni sono utili, cessa la causa, per cui necessario era, che le solennità si adoperassero, e seguentemente cessa la necessità di esse. Piacemi di trascrivere un luogo del nostro Roderoio, perchè si conosca, esser cotesta opinione ricevutissima appresso noi (b), *Ex hoc resultat alia verissima conclusio, ut scilicet valeat etiam sine solemnitatibus alienatio de re Ecclesiae, si fuerit illa eidem Ecclesiae utilis, quoniam sic habemus finem, qui requiritur in alienatione talium bonorum. . . . eademque concurrente utilitatis ratione valet sine solemnitatibus permutatio facta de re Ecclesiae inter ipsam, & privatum. . . . sicut etiam valeret, si fieret inter duas Ecclesias ad invicem, si utrique magis consuleretur. . . . Ratio autem, quare propter utilitatem Ecclesiae sunt licita praedicta sine solemnitatibus, est PALPABILIS (notili cotesta espressione) quia non est curandum de solemnitate, vel forma, ubi actus fuit*

(a) *De Leg. connub. glos. 8. n. 62.*

(b) *Addit, ad cap. 6. de Marin. n. 4.*

#### XIV.

*fuit gestus cum utilitate ejus, ad cuius favorem fuit statuta forma, Et inventa solemnitas. Si vegga ora, che mai potea sperare il Monistero da quelle due pretensioni, sopra cui si fece la transazione, se questa non si fosse fatta. Per rispetto degli annui duc. 100. leggeasi nell'istrumento dell'anno 1621., Per essi l'assegna e cede con simile somma, che fra maggior quantità le rende la R. Corte sopra la R. Dogana di Napoli col suo capitale per la concorrente somma del 7. per 100. con promessa di evizione in ampla forma. Per le ultime parole chiaramente conoscesi, che non si volle fare un semplice assegnamento per la più facile esazione degli annui duc. 100., ma celebrossi una vera dazione in solutum, per cui si estinse del tutto il credito, trasferendoli nella creditrice come il comodo, così 'l pericolo del tempo avvenire. Quivi ancora leggeasi, Quale evizione non s'intenda operare in caso di difetto d'esazione: verum quando venisse, quod absit, diminuzione d'entrate, sempre debbiano restare detti annui duc. 100. con il concorrente capitale a quella ragione, che forse si riducessero l'entrate. Ecco che si promettea non la esigibilità, ma la sola verità. E poichè la promessa verità non mancava nell'anno 1661., nè dappoi è mancata, è chiaro, che nulla potea pretendere allora, e nulla può pretendere oggi il Monistero. E qui conviene che si sciolga un equivoco. Le parole, sempre debbiano restare detti annui duc. cento dal*

Mo.

## XV.

Monistero s' interpretano , come se si fosse scritto, ch'esser dovessero in ogni tempo effettivi. Ma 'l Monistero s' inganna . Se costesto si fosse voluto intendere , si farebbe detto , *I detti annui ducati cento sempre debbiano restar cento.* Essendosi detto, *sempre debbiano restare detti annui duc. cento* , si volle dire , *detti annui ducati, che oggi sono cento* : e 'l verbo *restare* non si riferisce alla parola *cento* , ma a queste altre che seguono , *a quella ragione , che forse si riduceffero l' entrate* : e chi dice , *dover l' annualità restare a quella ragione* , a cui l' *entrate* scemando *si riduceffero* , chiaramente mostra di non volerla costante e perpetua a beneficio della creditrice , ma soggetta a diminuzione , quandochè si diminuiffero l' entrate. Per rispetto poi de' duc. 1000. , che si componeano di quattro annate di 250. duc. l' una , se ne producea prontamente , come se ne produce, dal Monte la soddisfazione . Costerà di ciò chiaramente , poichè avrò trascritta una particella del testamento, in cui nel dì 3. del mese di Novembre dell'anno 1637. D. Alvina Montenegro scrisse erede il Monte (a), *Dichiaro, qualmonte in tempo, che Suor Maria Angelica mia nipote si monacò nel Monistero di S. Maria Eggiiziaca di questa Città, nel quale oggi si trova, oltre la dote, che pagai al d. Monistero, m' obbligai pagarle 250. ducati l'anno sua vita durante . . . e l' ho fatto do.*

---

(a) *Proces. fol*

XVI.

donazione, che potesse testare, e disporre di ducati mille per una volta . . . Ora voglio, che d. mio erede durante la vita di d. Suor Maria Angelica l'abbia a dare ducati seicento l'anno, **INCLUSI IN ESSI LI PREDETTI ANNUI DUCATI DUECENTO CINQUANTA** per me promessili . . . . delli quali annui duc. seicento voglio che d. Suor Maria Angelica ne possa disporre di duc. duemila quattrocento, cioè per quattro anni dopo sua morte. Ecco come il vitalizio, che prima era di duc. 250. l'anno, fu poi accresciuto ad annui duc. 600., ed ecco come Suora M. Angelica, che in virtù dell'istrumento dell'anno 1627. potea disporre di quattro annate ascendenti a soli duc. 1000., in virtù del testamento dell'anno 1637. potè disporre di quattro annate ascendenti a duc. 2400. Ma D. Alvina espressamente volle, che negli annui duc. 600. andassèr compresi gli annui duc. 250. Dunque nella maggior somma di duc. 2400. andava pur compresa la minore di duc. 1000. Ma la somma maggiore di ducati 2400. era stata dopo la morte di Suora M. Angelica pagata al Monistero, come costa dalla partita del banco del dì 16. del mese di Giugno dell'anno 1659. (a) Dunque non gli restava, nè gli resta diritto di pretendere la minore di duc. 1000. Se cotesta evidente utilità fa, che quando anche manchi l'assenso Apostolico, non possa dirsi nulla  
la

---

(a) *Proces. fol.* . . .

## XVII.

la transazione dell' anno 1666. , dee parimente fare , che molto meno possa dirsi lesiva . Ma chi è , che mezzanamente intendendo la Romana giurisprudenza osi di dire , che si rescindano le transazioni come lesive ? So , che alcuni estendono anche alle transazioni la *L.2. C. de rescind. vend.* , ma gli convincono di manifestissimo errore più luoghi de' Libri della Legge . Se ne produca un solo di Scevola (a) , che val per mille . *Heres ejus, qui post mortem suam rogatus erat universam hereditatem restituere , minimam quantitatem , quam solum in bonis fuisse dicebat , his , quibus fideicommissum debebatur , restituit : postea repertis instrumentis apparuit , quadruplo amplius in hereditate fuisse . Quaesitum est , an in reliquum fideicommissi nomine conveniri possit . Respondit , secundum ea , quae proponerentur , SI NON TRANSACTUM ESSET , posse .* Erasi al fedecommissario restituita una *minima quantita* : e l' eredità , che dovea restituirsi , era quattro volte più grande ; onde si restituì la sola quinta parte . Qual più grande lesione ? E pure Scevola dice , che se quella *minima quantita* si fosse al fedecommissario data per transazione , non avrebbe il fedecommissario avuta azione . Par duro , nol niego , che huom riceva dieci , quandochè gli si doveano cinquanta , senzachè possa usare alcun rimedio di

## XVIII.

to di Tacito (a), *Habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum, quod contra singulos utilitate publica rependitur*. Importa alla repubblica, che si ponga fine alle liti, cui non si può meglio por fine, che per le transazioni: e 'l pubblico favore sostiene anche quelle, che secondo le regole della giustizia particolare non dovrebbero valere. Così s' insegna dal Cujacio, dal Donello, dal Fabro, e da' più dotti spositori del jus civile, anche quando sia enormissima la lesione: e così parimente s' insegna da' più giudiciosi forensi, tra' quali sono il Larrea (b), e 'l nostro Reggente de Marinis (c). Che se poi si volesse dar luogo più tosto alla opinione di alcuni Dottori, che alle disposizioni chiarissime delle Leggi (la qual cosa non è da tollerare in alcun modo) a rescindere le transazioni richiederebbersi la lesione enormissima: l'enorme non basterebbe. *Ego in praxi*, dice il Valerone (d), *veriarum judicio distinctionem, sc. ex enormi laesione transactionem non rescindi favore ejus, litiumque minuendarum . . . . . ex enormissima vero laesione posse eam rescindi*. E dov' è nel caso nostro la lesione enormissima? Giusta i bilanci dal Ministero esibiti potrebbe pretendersi, che ci fosse stata in al-

cu-

(a) *Annal. lib. 14. num. 44.*

(b) *Decis. Granat. 68.*

(c) *Resol. lib. 2. c. 233. num. 12.*

(d) *De transact. tit. 6. q. 2. num. 46.*

## XIX.

cuni anni dopo il tempo del contratto , non già nel tempo , in cui la transazione si fece: e si sa, che per chiara ed espressa disposizione di Legge è da attendere il tempo del contratto , ed in quel tempo si deve estimare non solo il dubbio evento della lite , ma l' incertezza ancora de' futuri commodi , e de' danni futuri, quando cada la transazione sopra rendite di sua natura incerte, come nel nostro caso : la quale importantissima circostanza fa , che la lesione o non mai , o rarissime volte possa aver luogo . E' questa una regola di Legge nel foro ricevutissima : e bella testimonianza ce ne rende il Card. de Luca (a), *Regula est, quod in iis actibus, qui ex futura contingentia possunt se habere ad damnum Et lucrum, non intret laesio, quae deducatur ex damno a malo eventu causato, dum poterat eventus bonus causare lucrum, atque aequaliter contrahentes ab initio utrique se subjecerunt*: la qual regola ha luogo , secondochè lo stesso de Luca insegna (b) , anche nell' alienazione de' beni della Chiesa . Nè ci è altra eccezione , che la seguente , se costi , che nel tempo del contratto l' eventuale incertezza della rendita ( incertezza , la qual non si dubita che a prezzo soggiace ) s'è tanto estimata , che il contratto fosse stato da principio lesivo . Così per comun sentimento de' Dottori soggiunge il

## XX.

medesimo de Luca (a). Posto ciò può dirsi enormissimamente lesiva la transazione dell'anno 1666? Si diedero dal Monte al Monistero duc. 400, vale a dire annui duc. 28 almeno, secondochè portava la ragion di que'tempi, e secondochè nell'istrumento dell'anno 1627 la stessa D. Alvina espresse. Dunque per la lesione a tenore della sopraccitata L. 2. si avrebbe a supporre, che agli ann. duc. 100. certamente mancaffero nel tempo del contratto più di annui 56., e che chiaro si conoscesse non potersene verisimilmente emendare il difetto nel tempo avvenire. E pur ciò non bastava. Si avrebbe ancora a supporre, che le parole dell'istrumento dell'anno 1627, e per essi l'assegna, e cede &c. non contenessero alcun dubbio, onde facendosi la lite, non ne potesse il Monistero temer l'evento. Ma poichè niuna di coteste cose si può probabilmente, non che di certo affermare, può ciascuno agevolmente conoscere, che utilissima al Monistero riuscì la transazione dell'anno 1666: tanto è lontano, che fosse stata enormissimamente lesiva.

CA-

---

(a) *In cit. disc. 61. n. 6.*

## C A P O II.

*Si propone e si rigetta la terza pre-  
tensione del Monistero .*

**M**A o quanto più strana delle prime due è la terza pretensione del Monistero . Avea D. Alvina Montenegro nel suo testamento del dì 3. del mese di Novembre dell' anno 1637. lasciato a D. Giovanna Ram. altra sua nipote vita durante annui duc. 800.; e le intere rendite d' un suo palazzo sito nel luogo detto *pizzofalcone (a)*, In un istrumento poi del dì 15. del mese di Dicembre del suddetto anno ordinò, che premorendo D. Giovanna a Suora M. Angelica , costei le succedesse così negli annui duc. 800., come nelle rendite del palazzo , e potesse disporre di quattro annate di queste, e di quelli *(b)*. Premorì D. Giovanna . Ma Suor' Angelica per istrumento del dì 16. del mese di Febbrajo dell'anno 1655. ne fece dono al Monte de' poveri vergognosi . Or suppone il Monistero , che non potea Suor' Angelica far cotesta donazione , poichè su gli annui ducati 800., e sulle rendite del palazzo aveva esso per

## XXII.

diritto: e che sebbene la donazione si fosse fatta a suo nome, e precedente licenza del Vicario delle Monache, nondimeno non valse per nulla, come quella, che si fece senza l'assenso Pontificio. Agevolissima è la risposta. Gli annui duc. 800., e le rendite del palazzo, e le quattro annate dopo la morte di Suor' Angelica le si diedero non per donazione pura, ma con espressa legge, che si dovessero spendere in opere pie, che le avea D. Alvina segretamente prescritte. Ecco le parole del sopraccitato istrumento (a), *Dichiara la d. D. Alvina in presenza nostra, e di d. Suor Maria Angelica, qualmente li duc. ottocento annui, quali la detta Sign. D. Alvina nel suo testamento lasciò alla Sign. D. Giovanna Ram sua vita durante, che post mortem della d. Sign. D. Giovanna, ritrovandosi vivente d. Suor Angelica Montenegro sua nipote carnale vadino a beneficio di d. Suor Maria Angelica sua nipote, similmente sua vita durante tantum con quattro annate dopo la morte PER FARNE QUELLE OPERE PIE, CHE PIÙ VOLTE AD AURES DICE AVERLI DETTO, ED ORDINATELI . . . .* Verum premorendo d. Sign. D. Giovanna a d. Suor Maria Angelica l'entrate, che perveniranno dalla casa palaziata sita a Pizzofalcone corrano, e vadano a beneficio d'essa Suor Maria Angelica sua vita durante tantum con quattro annate DOPOI  
LA

---

(a) Procef. fol. . . .

### XXIII.

**LA MORTE, PER DISPONERE, ED ADEMPIRE TUTTO QUELLO CHE HO ORDINATO**

*AD AURES a d. Suor Maria Angelica*. Dunque donando Suor' Angelica al Monte de' poveri gli annui duc.800., e le rendite del palazzo, eseguita la volontà della donatrice, che ben poteva apporre alla donazione la legge, che più le tornava in grado: seguentemente l'atto si sostiene non per la persona di Suora Maria Angelica, ma per la persona di essa D. Alvina, le cui alienazioni non aveano per valere alcun bisogno di estrinseche solennità. La cosa è tanto chiara, che non ci è uopo a confermarla di citar Leggi, o Dottori: pur giova, che per qualche autorità si confermi: e piacemi di confermarla in un caso più dubbioso del nostro. Finge Ulpiano (a) legata una quantità *arbitrio tutoris*. In questo caso l'arbitrio del tutore è più libero, che non era l'arbitrio di Suora Maria Angelica: perchè nel caso di Ulpiano il testator non prescrive al tutore nè certa quantità, nè certa regola da determinare la quantità: ma D. Alvina avea prescritte a Suor' Angelica *le opere pie*, che voleva adempite. Con tutto ciò dice Ulpiano, che quell' *arbitrio* del tutore *velut certam quantitatem exprimit*: onde segue, che dichiarando poi il tutore la quantità, si dee questa considerare com' espressa dallo stesso testatore. di cui si ha 'l tutore come un *nudo or-*

## XXIV.

gano , ed istrumento al dir de' Dottori , e specialmente del Card. de Luca , che scrive (a) , *Si facultatarius commissam sibi facultatem ad exercitium legitime deducat, electus a testatore jus metiri dicitur , illumque agnoscere in auctorem , non autem istum reputandum tanquam nudum organum , seu instrumentum .*

Per le cose dette chiaramente s' intende , che nulla deve il pio Monte de' poveri vergognosi al Real Monistero di S. Maria Egizziaca Maggiore : e che dee molto sperare nella giustizia del S. Consiglio .

Di Casa il dì 21. del mese di Novembre  
dell'anno 1761.

*Giuseppe Pasqual Cirillo .*

---

(a) *In summa de fideicom. n. 181. & 182.*

1191  
252 1526